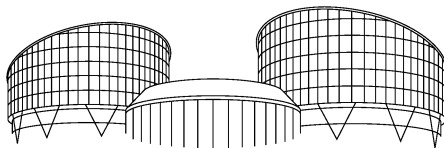


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 3272/24 e altri 8 ricorsi – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

20 marzo 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Botticelli e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, *presidente*,

Frédéric Krenc,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. Pasquale Biondi, del foro di Telese Terme.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. Essi presentano, inoltre, una doglianza sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, relativa all'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e una doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

7. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti giudiziari interni emessi in favore dei ricorrenti non sono stati eseguiti per vari anni. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare dei procedimenti di esecuzione.

10. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

11. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e che abbiano limitato in misura sproporzionata il loro diritto di accesso a un tribunale.

12. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno, e una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.

13. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

14. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
4. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente la doglianza formulata sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

SENTENZA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 20 marzo 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Georgios A. Serghides
Presidente

SENTENZA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	3272/24 23/01/2024	Pasqualina BOTTICELLI 1958	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 4755/2016, 29/10/2018 Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021	29/10/2018 21/06/2021	in corso Più di 6 anni e 3 mesi in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	3.700	250
2.	3278/24 23/01/2024	Concettina IASEVOLI 1961	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 5158/2016, 07/02/2019 Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021	07/02/2019 21/06/2021	in corso Più di 5 anni e 11 mesi e 22 giorni in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	7.000	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
3.	3285/24 23/01/2024	Antonia LANZETTI 1950	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G 5562/2016, 27/02/2020	27/02/2020	in corso Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	3.500	250
4.	3289/24 23/01/2024	Elisa MAIO 1957	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G 5289/2016, 27/01/2020 Tribunale di Benevento, R.G 6475/2017, 21/06/2021	27/01/2020 21/06/2021	in corso Più di 5 anni e 2 giorni in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	6.700	250
5.	3293/24 23/01/2024	Annarita MERCURIO 1966	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G 5462/2016, 21/03/2019	21/03/2019	in corso Più di 5 anni e 10 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	1.700	250
6.	3345/24 23/01/2024	Silvana PAGLIUCA 1960	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G 5524/2016, 07/02/2019 Tribunale di Benevento, R.G 6475/2017, 21/06/2021	07/02/2019 21/06/2021	in corso Più di 5 anni e 11 mesi e 22 giorni in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.000	250

SENTENZA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
7.	3347/24 23/01/2024	Anna Rita PANELLA 1968	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 4848/2016, 27/02/2020 Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021	27/02/2020 21/06/2021	in corso Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	6.000	250
8.	3349/24 23/01/2024	Giovanni SALVO ROSSI 1966	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 4984/2016, 29/10/2018 Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021	29/10/2018 21/06/2021	in corso Più di 6 anni e 3 mesi in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	1.800	250
9.	3350/24 23/01/2024	Gerarda ZAGARESE 1965	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 5517/2016, 27/02/2020	27/02/2020	in corso Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni	Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	3.600	250